



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI
INTERESSE**

Ultimo aggiornamento: 19/12/2023

Indice

PREMESSA	3
1.1 Oggetto	3
1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3 Riepilogo aggiornamenti	4
2 PRINCIPI GENERALI	5
2.1 Soggetti rilevanti per l'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse	7
2.2 Operazioni rilevanti per l'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse	7
2.2.1 Operazioni soggette all'articolo 136 TUB	7
2.2.1.1 Operazioni escluse dall'applicazione di iter aggravato	7
2.2.1.2 Operazioni soggette all'applicazione di iter aggravato	8
2.2.2 Operazioni con parti correlate e soggetti collegati	9
2.2.2.1 Operazioni escluse dall'applicazione di iter aggravato	10
2.2.2.2 Operazioni parzialmente esentate dall'applicazione di iter aggravato	11
2.2.2.3 Operazioni soggette all'applicazione di iter aggravato	13
2.2.2.4 Operazioni con caratteristiche peculiari	15
2.2.3 Delibere quadro	16
2.3 Limiti alle attività di rischio per operazioni con soggetti collegati	16
2.4 Informativa al pubblico	17
2.5 Informativa periodica agli organi amministrativi e di controllo	18
3 RUOLI E RESPONSABILITÀ	19
3.1 Capogruppo	19
3.2 Altre Società del Gruppo	20
3.3 Funzioni aziendali	20

Premessa

1.1 Oggetto

Il Regolamento definisce i principi, i ruoli e le responsabilità diretti a presidiare il rischio di potenziali conflitti di interesse, originati dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali, che possono compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti¹.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento si applica alla Capogruppo e a tutte le società controllate, direttamente o indirettamente.

Più in particolare la normativa in tema di:

- obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'articolo 136 del TUB, si applica a tutte le banche italiane e, con presidi equivalenti, alle banche estere del Gruppo. L'applicazione alle altre società del Gruppo è limitata al caso in cui queste ultime operino in qualità di mandatarie per le banche;
- disciplina delle operazioni con parti correlate di Consob, si applica alle operazioni effettuate da Banco BPM direttamente o per il tramite² delle altre banche o società controllate del Gruppo;
- attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di Banca d'Italia, si applica alle banche italiane e agli intermediari vigilati³ del Gruppo, mentre presidi equivalenti sono adottati per le banche estere e le società del Gruppo bancario;
- interessi degli amministratori disciplinata dal Codice civile (articolo 2391 per le società per azioni e articolo 2475 ter per le società a responsabilità limitata), si applica alla Capogruppo e a tutte le società controllate del Gruppo;
- parti correlate IAS 24 relativamente all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, si applica alla Capogruppo e alle società controllate del Gruppo;
- prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate di cui all'articolo 88 della Direttiva (UE) 2013/36, si applica alle banche del Gruppo.

¹ Ulteriori conflitti sono normati nel:

- Regolamento in materia di gestione dei conflitti di interesse – MiFID (RE 16), per attività di investimento, servizi accessori (Identificati all'art. 1 del TUF commi 5 e 6) e servizi di gestione collettiva del risparmio;
- Regolamento in materia di investimenti in strumenti di capitale (RE 362);
- Regolamento in materia di conflitti di interesse nella progettazione, gestione e distribuzione dei prodotti assicurativi (RE 406), come previsto dalla Direttiva Europea 2016/97 e dal Regolamento IVASS n. 41.

² Si intendono le operazioni soggette – per effetto di regolamenti o normative interne o comunque di fatto – a esame preventivo, ovvero approvazione, ad opera degli organi o dei soggetti delegati della Capogruppo.

³ Cfr. Circolare 285 Parte terza Capitolo 11 paragrafo 3.

Il Regolamento si applica alle Compagnie assicurative del Gruppo con riferimento alle previsioni disciplinate dall'articolo 2391 del Codice civile e alle operazioni soggette ad esame preventivo della Capogruppo, nonché all'informativa di bilancio di cui allo IAS 24.

Il Regolamento è deliberato, previo parere del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione di Banco BPM (di seguito anche Capogruppo) e successivamente dai competenti organi Amministrativi delle società controllate che deliberano per quanto di propria pertinenza e garantiscono che eventuali propri documenti normativi interni siano coerenti con il Regolamento di Gruppo.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet delle banche del Gruppo.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
Prima approvazione	19/12/2023	<p>Nuovo Regolamento che accorpa in un unico documento e razionalizza il contenuto dei precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none">– Regolamento in materia di obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'articolo 136 del TUB;– Regolamento Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate;– Regolamento Procedure e Politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

2 Principi Generali

Le norme in materia di conflitti d'interesse mirano a presidiare i rischi nel caso in cui le operazioni siano effettuate da soggetti che ricoprono ruoli significativi nelle società del Gruppo potendo arrecare danno, anche solo potenziale, all'azienda, ai soci, ai depositanti e al mercato e richiedono l'adozione di procedure e controlli che garantiscano:

- trasparenza e correttezza sostanziale di tutte le operazioni con soggetti in conflitto con riferimento alle condizioni applicate e all'opportunità del loro accoglimento;
- correttezza procedurale con riferimento all'iter istruttorio e deliberativo adottato.

Inoltre, le norme in materia di conflitti d'interesse si coordinano con le previsioni dell'Autorità di vigilanza in merito ai presidi e ai limiti prudenziali definiti nei confronti di un medesimo insieme di soggetti in conflitto di interesse (cfr. paragrafo 3.2 e allegato 2) e con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154 bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Il Regolamento disciplina i criteri di individuazione dei soggetti in conflitto e l'iter istruttorio e deliberativo a cui devono essere sottoposte le operazioni con esponenti ex art. 136 TUB (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), soggetti collegati (Circolare Banca d'Italia n. 285 parte III - capitolo 11) e parti correlate (Regolamento Consob⁴).

Tra le disposizioni in materia di conflitti di interesse rilevano, ai fini dell'individuazione dei soggetti in conflitto, anche gli articoli 2391 del Codice Civile (2475 ter per le società a responsabilità limitata), le indicazioni del principio contabile IAS 24 relative all'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e l'articolo 88 della Direttiva (UE) 2013/36 in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.

Inoltre, il Codice Etico adottato dal Gruppo prevede, con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse, l'obbligo di assoluta astensione dall'attività da parte del portatore dell'interesse.

Conseguentemente, oltre a quanto disciplinato con riferimento ai criteri di individuazione dei soggetti in conflitto, i dipendenti e i collaboratori di tutte le società del Gruppo devono dare notizia al proprio superiore gerarchico di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione di competenza della struttura a cui appartengono, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse e devono astenersi dal concorrere ad istruire o deliberare o realizzare l'operazione stessa. L'istruttoria dell'operazione deve recare menzione di tale dichiarazione.

Poiché le norme prevedono perimetri parzialmente sovrapponibili e presidi e iter differenziati, è necessaria un'applicazione sostanziale delle regole di riferimento e l'adozione di procedure e controlli nei confronti di tutti i soggetti in potenziale conflitto di interesse.

L'istruttoria delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse, oltre a quanto sempre richiesto in materia di chiarezza delle caratteristiche dell'operazione proposta, evidenzia anche:

- l'interesse per la società al compimento dell'operazione, ad esempio sotto il profilo del consolidamento della relazione commerciale, della correlazione tra profilo di rischio e redditività, della possibilità o meno di concludere operazioni alternative più vantaggiose;

⁴ Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

- la convenienza dell'operazione, ad esempio sotto il profilo degli aspetti economici, patrimoniali, reddituali fornendo elementi oggettivi di riscontro;
- la correttezza sostanziale delle condizioni (tassi, commissioni, spese e altre eventuali condizioni economiche), fornendo elementi oggettivi di riscontro circa la loro congruità rispetto a quelle standard o di mercato; in caso contrario, devono essere indicate le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali, ove applicabili, e di altri profili caratteristici dell'operazione.

Il Comitato Parti Correlate⁵, composto da amministratori indipendenti⁶, esprime un parere in sede di istruttoria delle operazioni di minore o maggiore rilevanza con parti correlate o soggetti collegati, ad eccezione delle operazioni ordinarie⁷, infragruppo, ex art. 136 TUB o urgenti.

Qualora i soggetti in potenziale conflitto di interesse siano individuati in relazione a più normative di riferimento⁸, l'iter istruttorio osserva le peculiarità dei processi previsti da ciascuna normativa applicabile e la delibera è di competenza dell'organo più elevato.

L'interesse della società al compimento dell'operazione, la sua convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni sono indicate anche in sede di delibera.

Quando la competenza deliberativa è attribuita al Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato ha l'obbligo di rendere tempestiva dichiarazione al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale, da farsi al più tardi a mezzo dichiarazione a verbale non appena sia iniziato l'esame dell'argomento da trattare, in merito a natura, termini, origine e portata dell'interesse di cui è portatore per conto proprio o di terzi.

Qualora l'interesse dell'amministratore sia in conflitto con quello della società di appartenenza, nonché per le operazioni soggette all'articolo 136 TUB, questi è tenuto altresì ad allontanarsi dalla seduta⁹ sino a che sia conclusa la trattazione dell'argomento che lo riguarda.

Nelle ipotesi rilevanti ai fini degli artt. 2391 e 2475 ter c.c. e del Codice Etico, il consigliere che abbia un interesse per conto proprio o di terzi nell'operazione della società di appartenenza, non in conflitto con quello della società di appartenenza, ha la facoltà di abbandonare la seduta, ma non di partecipare alla seduta astenendosi meramente dal voto.

Le medesime regole si applicano a tutti i soggetti interessati quando la competenza decisionale è attribuita a Comitati direzionali.

⁵ Per le operazioni con soggetti collegati effettuate dalle banche italiane del Gruppo diverse dalla Capogruppo, quando il Regolamento richiede l'intervento del Comitato Parti Correlate si fa riferimento al Comitato degli amministratori indipendenti della banca che effettua l'operazione.

⁶ Ai sensi dell'art. 20.1.6 dello Statuto di Banco BPM.

⁷ Le operazioni riferite all'attività operativa e finanziaria ordinaria come definite al paragrafo 2.2.2.2.

⁸ Tipicamente le operazioni soggette all'articolo 136 TUB con parti correlate o soggetti collegati.

⁹ In coerenza con il "Regolamento di funzionamento e organizzazione del Consiglio di Amministrazione e di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati". La discussione può quindi esaurirsi e la proposta essere sottoposta a votazione senza che l'amministratore interessato possa in alcun modo condizionarne il libero svolgimento e l'esito. Poiché l'esclusione del voto dell'amministratore interessato è prescritta dalla legge (art.53, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993 e art.2391-bis c.c.), questi concorre comunque alla regolare costituzione dell'adunanza consiliare. Conclusa la trattazione dell'argomento che lo riguarda, l'amministratore interessato rientra nella sala dell'adunanza; in difetto, deve essere da quel momento ritenuto volontariamente assente e, per il seguito della seduta, non concorre più ad integrare il quorum costitutivo.

Le operazioni con parti correlate e con soggetti collegati - ad eccezione di quelle per le quali opera l'esclusione dall'applicazione dell'iter aggravato - sono riportate in appositi registri informatici accessibili a tutte le funzioni delle società del Gruppo interessate alle operazioni.

Inoltre, nella redazione del bilancio d'esercizio della Capogruppo, del bilancio consolidato del Gruppo, nonché dei bilanci di tutte le società del Gruppo redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, il principio contabile IAS 24 prevede che sia data informativa dei rapporti, delle operazioni e dei saldi in essere con parti correlate. La medesima informativa è applicabile ai bilanci intermedi predisposti in applicazione del principio IAS 34 (semestrale).

Ai fini dell'articolo 88 della direttiva (UE) 2013/36 (CRD) sono messi a disposizione, su richiesta delle Autorità di Vigilanza, i dati - documentati - relativi ai prestiti concessi dalle banche ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e alle loro parti correlate.

2.1 Soggetti rilevanti per l'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse

Ai fini dell'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse sono considerati i soggetti evidenziati analiticamente nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del Regolamento.

Le informazioni relative ai soggetti considerati sono gestite mediante tempestiva mappatura in fase di prima applicazione e in caso di eventi successivi che ne richiedano l'aggiornamento. La mappatura è periodicamente verificata ed è consultabile dalle funzioni del Gruppo.

Alle banche e alle società estere del Gruppo le disposizioni relative all'identificazione dei soggetti si applicano compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situati.

2.2 Operazioni rilevanti per l'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse

2.2.1 Operazioni soggette all'articolo 136 TUB

La disciplina ex articolo 136 TUB si applica alle obbligazioni di qualsiasi natura che l'esponente contrae - direttamente o indirettamente - con la banca che amministra, dirige o controlla, indipendentemente dall'importo dell'obbligazione stessa.

La normativa trova applicazione nei rapporti tra ciascuna banca del Gruppo e i propri esponenti e soggetti a loro riconducibili.

2.2.1.1 Operazioni escluse dall'applicazione di iter aggravato

E' escluso dall'applicazione dell'iter aggravato ex articolo 136 TUB ogni rapporto contrattuale non comportante erogazione di credito, quali le operazioni di raccolta del risparmio, la sottoscrizione di strumenti finanziari o altri prodotti di investimento, l'apertura di depositi,

purché siano applicate condizioni standardizzate¹⁰ in uso per la clientela o per i dipendenti, o condizioni più gravose.

Sono inoltre escluse:

- le modifiche massive alle condizioni, disposte unilateralmente dalla banca ai sensi dell'art. 118 del TUB, nonché il rimborso delle spese sostenute dagli esponenti in ragione del loro ufficio;
- le operazioni in attuazione di delibere quadro già assunte con l'applicazione dell'iter aggravato.

Tali operazioni sono istruite nel rispetto della normativa interna per materia.

2.2.1.2 Operazioni soggette all'applicazione di iter aggravato

Le principali obbligazioni soggette all'applicazione dell'articolo 136 del TUB riguardano:

- le operazioni e i servizi che comportano erogazione di credito, o concessione di garanzie sia reali che personali, o atti gestionali relativi a posizioni non performing;
- gli atti di compravendita¹¹;
- le obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie¹²;
- le operazioni con controparti terze nelle quali l'esponente intervenga, direttamente o indirettamente, come garante;
- le operazioni non comportanti erogazione di credito regolate a condizioni diverse da quelle standard in uso per la clientela o i dipendenti;
- deroghe alle condizioni standardizzate (tassi, valute, spese e commissioni) a favore dell'esponente.

Non sono ammesse deroghe all'iter aggravato in funzione dell'importo dell'operazione o della sua materialità anche qualora non sia previsto un controvalore economico predeterminato o predeterminabile.

Nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.) l'iter istruttorio e deliberativo aggravato trova applicazione anche nei seguenti casi:

- deroga alle condizioni qualora non comprese in criteri e limiti stabiliti nella delibera già assunta con iter aggravato con riferimento all'obbligazione principale;

¹⁰ Le condizioni pubblicizzate nei fogli informativi ai sensi della disciplina in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" di Banca d'Italia e applicabili alla clientela, ovvero rientranti in offerte commerciali o relativi a specifici prodotti, nonché quelle previste in via generale per i dipendenti del Gruppo.

¹¹ Fermo restando le previsioni del Regolamento Compravendita e locazione immobiliare (RE 357).

¹² Fermo restando il divieto, per autoregolamentazione, di affidare agli esponenti, direttamente o per il tramite di studi professionali di cui siano soci, associati o titolari, ovvero per il tramite di società/imprese controllate, incarichi di natura sia professionale sia extra professionale. Non sono consentite eccezioni. Con riferimento alle sponsorizzazioni rilevano le previsioni del Regolamento in materia di interventi promozionali e sponsorizzazioni (RE341), in particolare con riferimento alla valutazione da parte della Commissione Sponsorizzazioni. Con riferimento alle erogazioni liberali rilevano la normativa interna in materia, ivi compreso il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs.231/01.

- finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della banca o della società contraente;
- obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli stessi presso gli organi collegiali della nuova banca.

L'istruttoria e, analogamente, la delibera devono contenere le motivazioni sull'interesse al compimento dell'operazione e sulla convenienza della stessa, nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni, fornendo elementi oggettivi di riscontro circa la congruità delle stesse rispetto a quelle standard o di mercato.

Nel caso di operazioni soggette all'articolo 136 TUB con parti correlate o soggetti collegati, in fase di istruttoria devono essere considerate anche le relative disposizioni per operazioni di minore o maggiore rilevanza. Per dette operazioni, ai componenti del Comitato Parti Correlate deve essere fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, quali controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti. Al Comitato Parti Correlate non è richiesto il rilascio di un parere.

Per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza è redatto e messo a disposizione del pubblico il documento informativo nelle modalità e termini di cui al paragrafo 2.4.

L'articolo 136 TUB prevede che le obbligazioni che gli esponenti contraggono, direttamente o indirettamente, con le banche siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità¹³ e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale a prescindere dall'importo, ferma l'esclusione dal voto dell'esponente interessato¹⁴. Il voto positivo del Collegio Sindacale presuppone la verifica che l'operazione non contrasti con criteri di sana e prudente gestione e sia regolata a condizioni di mercato.

2.2.2 Operazioni con parti correlate e soggetti collegati

Per operazioni con parti correlate o con soggetti collegati si intende qualunque transazione che comporti trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo nonché, per le operazioni con soggetti collegati, assunzione di rischio.

La normativa in materia di parti correlate trova applicazione nei rapporti tra la Capogruppo e i soggetti rilevanti, anche qualora siano posti in essere per il tramite di Società controllate del Gruppo (operazioni delle controllate).

La normativa in materia di soggetti collegati trova applicazione nei rapporti tra le Banche italiane e i soggetti rilevanti; per le società del Gruppo diverse dalle banche italiane sono adottati presidi descritti nel paragrafo 3.2.

¹³ L'unanimità è riferita al voto a favore dell'operazione di tutti i presenti alla seduta validamente costituita ad eccezione del soggetto interessato.

¹⁴ In assenza di alcuni componenti del Collegio Sindacale, il loro voto deve essere formalizzato in apposito documento sottoscritto da conservare agli atti aziendali e di ciò deve essere data evidenza nel verbale della seduta successiva. La delibera non può essere attuata fino a quando non sia intervenuto il voto favorevole di tutti i componenti, con l'esclusione del sindaco eventualmente interessato nell'operazione, non potendosi in alcun caso procedere a ratifica.

2.2.2.1 Operazioni escluse dall'applicazione di iter aggravato

Fermi gli eventuali obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile, sono istruite e deliberate, nel rispetto della normativa interna per materia, senza applicare iter aggravati, le operazioni con parti correlate e soggetti collegati di importo esiguo, cioè le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari a:

- 250 mila Euro nel caso di persone fisiche;
- 1 milione di Euro nel caso di persone giuridiche (tutti i soggetti non qualificabili come persone fisiche).

Sono esclusi dall'applicazione dell'iter aggravato anche:

- i compensi corrisposti a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, agli amministratori investiti di particolari cariche o a dirigenti con responsabilità strategiche, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle Società del Gruppo nonché alle delibere dell'Assemblea¹⁵;
- il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori, dai sindaci nonché dal personale più rilevante, in ragione del loro ufficio, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla relativa disciplina applicabile;
- le attività da realizzare sulla base di istruzioni delle Autorità di Vigilanza con finalità di stabilità del Gruppo, ovvero emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di tali istruzioni;
- l'attuazione di delibere quadro già assunte con l'applicazione dell'iter aggravato;
- la revisione interna degli affidamenti senza variazioni di termini, condizioni e scadenze.

Per quanto riguarda le parti correlate, rientrano inoltre tra le operazioni escluse gli aumenti di capitale in opzione anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 codice civile, le scissioni in senso stretto totali o parziali con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF, ovvero le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni. Sono altresì esclusi i piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea¹⁶ e le relative operazioni esecutive.

Per quanto riguarda i soggetti collegati rientrano inoltre tra le operazioni escluse:

- le operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral, poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo.

Sono altresì escluse le operazioni di minore rilevanza, come definite nei successivi paragrafi, applicate indistintamente a tutta la clientela e che la normativa attribuisce alla competenza decisionale delle strutture della rete commerciale, le cui condizioni economiche sono determinate in via preventiva e puntuale e che comportano l'utilizzo di procedure e condizioni predefinite e la sottoscrizione di disposizioni o contratti standard.

¹⁵ Ai fini parti correlate, sono altresì escluse dall'iter aggravato le determinazioni di competenza dell'Assemblea dei soci relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 cod. civ.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

2.2.2.2 Operazioni parzialmente esentate dall'applicazione di iter aggravato

Sono parzialmente esentate dall'applicazione dell'iter aggravato, oltre alle operazioni soggette all'articolo 136 TUB definite al punto 2.2.1, quelle di minore rilevanza ordinarie, nonché quelle di minore o maggiore rilevanza infragruppo o urgenti.

Operazioni di minore rilevanza ordinarie

Per Operazioni di minore rilevanza ordinarie si intendono quelle di importo compreso tra i valori soglia che definiscono l'importo esiguo e la soglia identificata per definire le operazioni di maggiore rilevanza¹⁷ che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e finanziaria¹⁸ e che sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard¹⁹.

A tali operazioni si applicano processi di delibera ordinari così come disciplinati dalla normativa interna per materia e non è richiesto il parere del Comitato Parti Correlate. Tuttavia, in sede di istruttoria sono verificate eventuali anomalie riferite all'oggetto dell'operazione, alla ricorrenza, alla dimensione, ai termini e condizioni contrattuali anche riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e all'andamento del rapporto.

In particolare, l'istruttoria e la delibera devono contenere le motivazioni sull'interesse al compimento dell'operazione e sulla convenienza della stessa, nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni, fornendo elementi oggettivi di riscontro circa la congruità delle stesse rispetto a quelle standard o di mercato.

Operazioni infragruppo

Si intendono le operazioni che le banche del Gruppo effettuano con proprie società controllate o società collegate, ivi incluse le società controllate da quest'ultime, ovvero le operazioni che vengono effettuate tra e per il tramite di società controllate, nelle quali non vi siano interessi significativi²⁰ di altre parti correlate o soggetti collegati.

¹⁷ Cfr. quanto indicato al successivo punto 2.2.2.3.

¹⁸ Si intendono le principali attività che generano i ricavi per la banca o la società del Gruppo interessata, comprese quelle di investimento o finanziarie e quelle connesse o strumentali. A titolo di esempio la raccolta del risparmio tra il pubblico, la concessione del credito, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie, la prestazione dei servizi di investimento (acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari), la vendita di prodotti e la prestazione di servizi quali incassi e pagamenti, gestione di conti correnti e di carte di debito e di credito, compravendita di valute, gestioni patrimoniali, distribuzione di prodotti assicurativi; l'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati; altre attività, diverse da quelle precedenti, poste in essere dalla società e fondi pensione del Gruppo in quanto previste dai rispettivi statuti.

¹⁹ Si considerano a condizioni standard o di mercato le operazioni trattate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non costituenti parte correlata per le operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la banca o la società del Gruppo sia obbligata per legge a contrarre a un corrispettivo determinato.

²⁰ Qualunque interesse di natura patrimoniale relativo a un'operazione dalla quale possa derivare un beneficio a una parte correlata non controparte dell'operazione e che, in assenza di tale beneficio, non sarebbe conclusa ovvero sarebbe conclusa a condizioni diverse. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, questi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche. Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera

La proposta deve recare una puntuale indicazione degli elementi acquisiti e, quando non riguardi la Capogruppo, la stessa esamina l'operazione qualora la normativa interna in materia di direzione e coordinamento richieda un esame preventivo ovvero l'approvazione ad opera degli organi o soggetti delegati di Banco BPM.

Le operazioni infragruppo non richiedono il parere del Comitato Parti Correlate.

L'istruttoria e, analogamente, la delibera devono fornire con chiarezza indicazioni in merito all'interesse e alla convenienza al compimento dell'operazione e alla correttezza sostanziale dell'operazione proposta, da intendersi con riferimento all'iter istruttorio svolto come indicato nei Principi generali.

Alle operazioni per le quali si sia verificato un interesse significativo di altre parti correlate, si applica l'iter istruttorio e deliberativo definito per le operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Operazioni urgenti

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 136 TUB e delle operazioni di competenza dell'Assemblea, in caso di urgenza, l'operazione può essere deliberata senza applicare l'iter aggravato descritto nel paragrafo 2.2.2.3. e con le modalità previste dallo statuto all'art. 28.3. Rimane comunque ferma la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione per le operazioni di maggior rilevanza.

La proposta deve motivare le ragioni dell'urgenza in base a circostanze oggettive e non riconducibili a scelte del deliberante.

Le operazioni con parti correlate possono essere deliberate a condizione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione – qualora la decisione sull'operazione sia assunta dall'Amministratore Delegato - sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione.

Successivamente alla delibera d'urgenza, l'operazione con parti correlate, ferma la sua efficacia, deve essere sottoposta alla prima Assemblea ordinaria utile, supportata da una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e dalle valutazioni del Collegio Sindacale sulla sussistenza di tali ragioni di urgenza.

La relazione e le valutazioni devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti di Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Per le operazioni di maggiore rilevanza, la documentazione può essere contenuta nel documento informativo previsto dalla normativa in materia di parti correlate. Inoltre, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea devono essere messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

In caso di operazioni con soggetti collegati di competenza del Consiglio di Amministrazione e assunte in via di urgenza dall'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più degli organi destinatari dell'informativa preventiva o i componenti del Comitato Parti Correlate non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea. Qualora l'operazione, invece, sia di competenza di organi diversi dal Consiglio di Amministrazione, la stessa è oggetto di informazione come previsto al paragrafo 2.5.

condivisione di più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Banco BPM e le società controllate o collegate.

2.2.2.3 Operazioni soggette all'applicazione di iter aggravato

Operazioni di minore rilevanza non ordinarie

Alle operazioni di importo compreso tra i valori soglia che definiscono l'importo esiguo e la soglia identificata per definire le operazioni di maggiore rilevanza, diverse da quelle di cui ai paragrafi. 2.2.2.1 e 2.2.2.2, si applicano processi di istruttoria aggravati²¹.

Sono considerate comunque non ordinarie la stipula di convenzioni con partner esterni, la cessione di crediti, l'acquisto o la vendita di attività materiali, immateriali e servizi, l'acquisto o la vendita di partecipazioni, l'acquisto, la vendita o il conferimento di rami d'azienda, la compravendita, la locazione di immobili e in generale la costituzione il trasferimento o l'estinzione di diritti reali immobiliari²², la compravendita di beni mobili, le donazioni e gli atti di liberalità, le sponsorizzazioni²³, le operazioni di scissione e fusione societaria e le operazioni di finanza strutturata.

Tali operazioni sono sottoposte al parere, non vincolante, del Comitato Parti Correlate prima della loro approvazione. Il parere del Comitato è espresso con riferimento all'interesse della Società al compimento dell'operazione, alla sua convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni.

Il parere, eventualmente corredato dalle valutazioni degli esperti indipendenti e allegato al verbale della riunione del Comitato, è trasmesso all'organo deliberante determinato in via ordinaria, così come disciplinato dalla normativa interna per materia.

L'istruttoria e, analogamente, la delibera devono contenere le motivazioni sull'interesse al compimento dell'operazione e sulla convenienza della stessa, nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni come indicato nei Principi generali.

Nel caso in cui l'operazione venga deliberata in presenza di un parere negativo, o condizionato a rilievi del Comitato, è fornita analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque approvata e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato, a cui deve essere data specifica evidenza. Tali operazioni sono singolarmente comunicate dal deliberante al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non appena deliberate.

²¹ Per autoregolamentazione, agli esponenti delle banche (e anche delle Società del Gruppo) non possono essere affidati, direttamente o per il tramite di studi professionali di cui l'esponente sia socio, associato o titolare ovvero di società/imprese controllate, incarichi di natura sia professionale, sia extra professionale (i.e. contratti diretti a realizzare la fornitura di beni o servizi, quali ad esempio i contratti di somministrazione, appalti d'opera o di servizi). Il divieto è assoluto e non sono consentite eccezioni;

²² Il Regolamento Compravendita e locazione immobiliare (RE 357) definisce che le operazioni di compravendita e locazione immobiliare nei confronti di esponenti, dipendenti e collaboratori di società del gruppo ex dipendenti in quiescenza o comunque cessati da meno di 5 anni, stretti familiari e affini sino al 2 grado, società e imprese controllate ovvero soggette a controllo congiunto o ad influenza notevole da parte di detti soggetti, oppure nei confronti di fornitori, sono autorizzate, in casi eccezionali e con motivata deroga, da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. La medesima operazione delle Società controllate deve essere sottoposta al proprio Consiglio di Amministrazione e la delibera di quest'ultimo deve contenere una clausola che ne subordini l'applicazione alla conforme delibera della Capogruppo.

²³ Il Regolamento in materia di interventi promozionali e sponsorizzazioni (RE341) prevede che le operazioni nei confronti di soggetti in conflitto d'interesse siano soggette alla delibera, all'unanimità, da parte della Commissione Sponsorizzazioni sino all'importo di 100.000 Euro e, per importi superiori, siano valutate dalla Commissione Sponsorizzazioni e sottoposte alla delibera dell'Amministratore Delegato di Capogruppo.

Operazioni di maggiore rilevanza

Alle operazioni, diverse da quelle di cui ai paragrafi 2.2.2.1 e 2.2.2.2 per le quali almeno uno dei seguenti specifici indici risulti superiore alla soglia del 5% si applicano processi di istruttoria e delibera aggravati:

- indice di rilevanza del controvalore, che è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato;
- indice di rilevanza dell'attivo, che è il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione²⁴ e il totale attivo della banca tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; nel caso di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, si applicano le specifiche previsioni delle Autorità di Vigilanza di settore;
- indice di rilevanza delle passività, limitatamente alle parti correlate, che è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società.

Rientrano anche le operazioni concluse nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato o parte correlata, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificabili singolarmente come operazione di minore rilevanza, superino cumulativamente la soglia stabilita per le operazioni di maggiore rilevanza.

Il Comitato Parti Correlate, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo sull'operazione completo e aggiornato nel quale devono essere esposte con chiarezza caratteristiche, modalità, termini e condizioni, nonché le motivazioni sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni. Il Comitato rilascia un parere motivato prima dell'approvazione dell'operazione, eventualmente corredato da pareri resi da esperti indipendenti e allegato al verbale della riunione, che è trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

L'istruttoria e, analogamente, la delibera devono contenere le motivazioni sull'interesse al compimento dell'operazione e sulla convenienza della stessa, nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni come indicato nei Principi generali.

La delibera è di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Per le parti correlate:

- deve essere predisposto il documento informativo secondo le modalità e i termini previsti dal paragrafo 2.4;
- in caso di parere non favorevole del Comitato Parti Correlate le operazioni di maggiore rilevanza, se comunque approvate dal Consiglio di Amministrazione, richiedono l'autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti per il loro compimento.

Per i soggetti collegati, in caso di parere non favorevole o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate su operazioni di maggiore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione

²⁴ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è, in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente e, in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è, in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività e, in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui deve essere resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione. Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le medesime previsioni dettate per il parere del Comitato (parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni). Tali operazioni sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

2.2.2.4 Operazioni con caratteristiche peculiari

Operazioni di competenza dell'Assemblea degli azionisti

Le operazioni soggette per legge o per Statuto alla delibera dell'Assemblea degli azionisti seguono, nella fase di istruttoria e proposta, le regole riferite alle operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza, tenuto conto della diversa tipologia di operazione, ivi incluse l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

Le operazioni sono sottoposte al parere preventivo del Comitato Parti Correlate se non ricorrono casi di esenzione in funzione della fattispecie dell'operazione.

Le proposte di delibera da sottoporre agli azionisti sono approvate dal Consiglio Amministrazione.

Qualora l'Assemblea sia chiamata a autorizzare un'operazione di maggiore rilevanza riferita a soggetto parte correlata, con parere non favorevole del Comitato Parti Correlate, la delibera si intende respinta in caso di voto contrario della maggioranza degli azionisti non correlati, sempre che gli stessi, presenti in Assemblea, rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

In ogni caso i soci²⁵ si astengono dalle delibere in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Operazioni relative a rapporti in contenzioso

Le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, se inferiori o uguali alle soglie di importo esiguo, sono esentate dall'applicazione dell'iter istruttorio e deliberativo aggravato, ma ne deve essere fornita comunicazione trimestrale al Comitato Parti Correlate.

Le operazioni di importo superiore, invece, devono essere sempre sottoposte al parere preventivo non vincolante del Comitato Parti Correlate prima di essere sottoposte all'organo deliberante competente in via ordinaria.

Alle operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex articolo 136 TUB si applicano le specifiche disposizioni.

Operazioni con il personale più rilevante

Il personale più rilevante è identificato dalla Capogruppo ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione.

Le operazioni, anche di importo esiguo, con soggetti collegati appartenenti alla categoria del personale più rilevante e con le imprese da questi controllate sono di competenza dell'organo

²⁵ Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice civile.

deliberante superiore a quello definito in via ordinaria e, comunque, di organi deliberanti delle strutture centrali.

Le operazioni di importo esiguo sono esentate dall'applicazione dell'iter istruttorio e deliberativo aggravato, mentre a quelle di minore o maggiore rilevanza ai fini dell'istruttoria si applicano le regole declinate nel paragrafo 2.2.2.

Come previsto per tutti i dipendenti, il personale più rilevante deve astenersi dal concorrere ad istruire o deliberare o realizzare l'operazione stessa.

2.2.3 Delibere quadro

Nei casi di operatività non occasionale, è possibile ricorrere all'adozione di delibere quadro con l'applicazione dell'iter istruttorio previsto per la tipologia di operazione, ivi inclusa l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

La delibera quadro non deve essere generica, ma deve contenere indicazioni specifiche con un livello di determinatezza tale da escludere elementi di discrezionalità valutativa.

Oltre agli elementi tipici delle delibere di plafond adottate, devono essere chiaramente identificati i soggetti ai quali l'operatività è riferita e devono essere determinati il controvalore complessivo massimo delle operazioni, la ripartizione delle tipologie di rischio, le tipologie contrattuali, le condizioni applicabili con indicazione di criteri e limiti e l'arco temporale di efficacia della delibera quadro.

Alle delibere quadro si applicano i medesimi iter istruttori e deliberativi previsti al paragrafo 2.2.2, ivi comprese gli obblighi di informativa al pubblico quando previsti.

Le delibere quadro hanno durata non superiore ad un anno e devono formare oggetto di un tempestivo adattamento al mutare delle situazioni sulla base delle quali sono state assunte. Le revisioni devono essere effettuate con l'applicazione dell'iter istruttorio e deliberativo aggravato, salva l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

Sulla base della specifica regolamentazione per materia, le singole operazioni concluse in attuazione delle delibere quadro devono essere autorizzate da organi deliberanti delle strutture centrali applicando l'iter ordinario previsto per materia. Qualora siano effettuate operazioni che, anche per singoli aspetti, si discostino dai criteri indicati nella delibera quadro, deve essere applicato nuovamente l'iter istruttorio e deliberativo aggravato salva l'eventuale applicabilità di esclusioni o esenzioni.

2.3 Limiti alle attività di rischio per operazioni con soggetti collegati

Per le operazioni con soggetti collegati che comportano l'assunzione di rischio²⁶ è verificato il rispetto dei limiti quantitativi definiti dalla disciplina di vigilanza riferiti ai rischi nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati e di ulteriori livelli di propensione al rischio definiti dalla Capogruppo riferiti alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

La verifica è effettuata:

²⁶ Si fa riferimento alle attività ponderate per il rischio calcolate per le segnalazioni "grandi rischi".

- dalle funzioni proponenti in sede di istruttoria per le operazioni comportanti attività di rischio che devono essere riportate nei registri informatici;
- centralmente da parte della funzione di controllo dei rischi.

Qualora uno o più limiti siano superati, sono assunte tempestivamente le iniziative necessarie a ricondurre le attività di rischio nei limiti consentiti nel più breve tempo possibile.

I limiti quantitativi definiti dalla disciplina di vigilanza e gli ulteriori livelli di propensione al rischio definiti dalla Capogruppo, nonché le esclusioni, sono riepilogati nella tabella allegata.

2.4 Informativa al pubblico

In occasione di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, diverse da quelle di cui al paragrafo 2.2.2.1 e, dalle operazioni infragruppo, è predisposto e messo a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Operazioni con parti correlate Consob e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti di Consob²⁷, unitamente al parere del Comitato Parti Correlate e all'eventuale parere di esperti indipendenti.

Nei casi di operazioni di maggiore rilevanza relative a fusioni, scissioni o aumenti di capitale per le quali la banca è tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi del Regolamento Emittenti, è possibile predisporre un unico documento informativo contenente anche le informazioni di cui alla disciplina Consob parti correlate, da pubblicarsi nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione al pubblico di un comunicato stampa contenente informazioni privilegiate, tale comunicato, deve contenere le informazioni previste dal Regolamento Emittenti.

In presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate, nel caso siano comunque approvate operazioni di minore rilevanza, deve essere messo a disposizione del pubblico²⁸, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento e le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere.

²⁷ Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, o dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

²⁸ Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio

Inoltre, ai sensi Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti²⁹, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale di Banco BPM devono essere fornite informazioni:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, comprese le operazioni infragruppo;
- sulle operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati di Banco BPM;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Banco BPM nel periodo di riferimento.

Tale requisito informativo può essere assolto anche mediante espresso rinvio nella Relazione sulla gestione alla specifica sezione di nota integrativa dedicata alla trattazione dei rapporti con parti correlate (Parte H).

2.5 Informativa periodica agli organi amministrativi e di controllo

Trimestralmente sono forniti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate, flussi informativi sulle operazioni di cui ai paragrafi 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 limitatamente, per quest'ultimo, alle operazioni di minore o maggiore rilevanza relative a rapporti in contenzioso e a quelle con il personale più rilevante.

Trimestralmente sono forniti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale flussi informativi sull'attuazione delle delibere quadro.

I flussi informativi devono essere idonei a consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni effettuate con parti correlate e soggetti collegati.

²⁹ Cfr. comma 8, art. 5 "Informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate".

3 Ruoli e Responsabilità

3.1 Capogruppo

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Capogruppo:

- definisce, con l'approvazione del Regolamento, le politiche interne in materia di prevenzione dei rischi derivanti da situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- definisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo riferiti alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- valuta l'efficacia delle procedure adottate dal Gruppo a presidio dei rischi derivanti da conflitti di interesse;
- delibera le operazioni di competenza.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale rilascia un analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità al conseguimento degli obiettivi della disciplina in materia di conflitti di interesse in occasione della delibera del Regolamento e vigila, nel continuo, sulla conformità delle procedure adottate nonché sulla loro osservanza.

Per operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, in caso di parere non favorevole o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate, fornisce un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati, si esprime sulla proposta di piano di rientro preventivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di operazioni urgenti, effettua una valutazione sulla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Riceve flussi informativi periodici sulle operazioni con soggetti in conflitto di interesse.

Comitato Parti Correlate

Il Comitato Parti Correlate rilascia un analitico e motivato parere vincolante sulla complessiva idoneità al conseguimento degli obiettivi della disciplina in materia di conflitti di interesse in occasione della delibera del Regolamento.

Per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati di minore e maggiore rilevanza non rientranti nei casi di esclusione o parziale esenzione, rilascia un parere motivato non vincolante circa l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché circa la convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni applicate. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta e di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali è valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti.

Per le operazioni di maggiore rilevanza è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e dell'istruttoria.

Nel caso di operazioni urgenti con soggetti collegati, effettua una valutazione sulla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Il Comitato monitora le operazioni effettuate ricevendo flussi informativi periodici sulle operazioni con soggetti in conflitto di interesse.

3.2 Altre Società del Gruppo

Le società del Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione del Regolamento devono adottare unitariamente i principi, i criteri, le regole, i ruoli e le responsabilità definiti dal Regolamento e dare attuazione a quanto previsto dalla normativa interna.

Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate effettuate dalle banche diverse dalla Capogruppo, o dalle società controllate, se è previsto normativamente per tipologia che le stesse siano da sottoporre al parere preventivo o all'approvazione della Capogruppo (operazioni per il tramite), quest'ultima adotta il medesimo iter previsto per le proprie operazioni;

Analogamente, nel caso di operazioni con soggetti collegati effettuate dalle società del Gruppo diverse dalle banche italiane, se è previsto normativamente, per tipologia, che le stesse siano da sottoporre al parere preventivo o all'approvazione della Capogruppo, questa adotta il medesimo iter previsto per le proprie operazioni. Negli altri casi le operazioni sono istruite e deliberate nell'ambito della società.

Le banche e le società del Gruppo producono informativa prevista verso i propri organi e, qualora siano stati rilevati aspetti particolari nell'ambito dell'approvazione di operazioni con soggetti in conflitto di interesse, verso il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Le disposizioni del Regolamento si applicano alle Società estere del Gruppo compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui sono situate.

3.3 Funzioni aziendali

Segreteria Affari Societari

Alla funzione compete la responsabilità di:

- relazionarsi con i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e con il personale più rilevante della Capogruppo e delle società controllate direttamente presidiate per acquisire autodichiarazioni in merito al loro status e ai soggetti a loro riconducibili, aggiornandole almeno annualmente e censire i soggetti in conflitto nel sistema informativo;
- censire le parti correlate e i soggetti collegati riferiti a partecipanti di Banco BPM e relativi gruppi societari e riferiti a soggetti diversi dal partecipante in grado di nominare amministratori di Banco BPM e relativi gruppi societari;
- supportare, ove richiesto, le funzioni proponenti per il corretto inserimento nei registri informatici delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e integrare gli stessi con l'esito dei pareri espressi dal Comitato Parti Correlate e con le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- verificare le operazioni, mediante la consultazione dei registri, ai fini del calcolo dell'eventuale cumulo di quelle classificabili come omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;

- supportare, ove richiesto, le strutture aziendali incaricate dell'istruttoria e della proposta delle operazioni per le problematiche di natura interpretativa e applicativa;
- supportare le strutture proponenti del Gruppo nella formalizzazione delle informazioni da sottoporre al Comitato Parti Correlate;
- predisporre, sulla base delle informazioni ricevute dalle strutture proponenti le operazioni, l'informativa periodica da fornire al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- curare, se dovuta, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare vigente, dei documenti informativi e dei pareri del Comitato Parti Correlative eventualmente corredati da pareri resi da esperti indipendenti.

La funzione può avvalersi, per chiarimenti applicativi del Regolamento, della collaborazione di altre funzioni e, in particolare, delle funzioni Compliance, Legale e Regulatory Affairs e Rischi.

Partecipazioni

Alla funzione compete la responsabilità di:

- relazionarsi con i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle società controllate direttamente presidiate per acquisire autodichiarazioni in merito al loro status e ai soggetti a loro riconducibili, aggiornandole almeno annualmente e censire i soggetti in conflitto nel sistema informativo;
- censire le parti correlate e i soggetti collegati riferiti a partecipanti delle banche diverse dalla Capogruppo e degli intermediari vigilati e relativi gruppi societari, riferiti a soggetti diversi dal partecipante in grado di nominare amministratori delle banche diverse dalla Capogruppo o degli intermediari vigilati e relativi gruppi societari e riferiti a società del Gruppo controllate e collegate, ivi comprese le società controllate da queste ultime;
- rilasciare apposito parere in merito alla verifica di sussistenza o assenza di interessi significativi di altre parti correlate o soggetti collegati con riferimento a ciascuna specifica operazione infragruppo.

Chief Risk Officer e strutture a suo riporto

Alla struttura Enterprise Risk Management, a riporto del Chief Risk Officer, compete la responsabilità di:

- verificare il rispetto dei limiti prudenziali e della propensione al rischio nei confronti dei soggetti collegati e di segnalare tempestivamente eventuali superamenti delle soglie alla funzione operativa competente in base alla tipologia dell'operazione;
- redigere un'informativa trimestrale per il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Parti Correlate, il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e il Collegio Sindacale, dedicata al sistema dei limiti e dei livelli di propensione al rischio sulle esposizioni con soggetti collegati.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi della disciplina di vigilanza prudenziale, il Chief Risk Officer valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale. Nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Compliance

Alla funzione compete la responsabilità di verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Audit

Alla funzione compete la responsabilità di verificare l'osservanza delle politiche interne, di segnalare tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione e di riferire periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti in conflitti di interessi.

Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi relativi ai conflitti d'interesse.

Amministrazione e Bilancio

Alla funzione compete la responsabilità di fornire:

- alla funzione Partecipazioni, periodicamente, l'elenco aggiornato delle società controllate e collegate) del Gruppo, ivi comprese le società controllate da quest'ultime;
- alla funzione IT, i parametri di bilancio utili a determinare le soglie per definire le operazioni maggiore rilevanza.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari fornisce l'informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

Sulla base dei flussi informativi previsti nel processo di redazione del bilancio d'esercizio / bilancio intermedio, la funzione Amministrazione e Bilancio predisponde l'informativa sulle parti correlate, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali (cfr. in particolare lo IAS 34) o dalle specifiche disposizioni di settore (cfr. Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti).

Risorse Umane

Alla funzione compete la responsabilità di comunicare alla Segreteria Affari Societari l'elenco dei soggetti appartenenti al personale più rilevante.

Funzioni proponenti

Alle strutture del Gruppo, proponenti operazioni con parti correlate e soggetti collegati, compete la responsabilità di:

- istruire la pratica secondo le modalità e termini previsti nei paragrafi precedenti;
- riportare le operazioni nei registri delle operazioni se previsto dal Regolamento;
- predisporre il contenuto delle informazioni da trasmettere al Comitato Parti Correlate, quando dovute;
- predisporre, nel caso di superamento dei limiti prudenziali definiti dalla disciplina di vigilanza in materia di soggetti collegati³⁰, entro 45 giorni dall'evento, un piano di rientro

³⁰ Se il superamento dei limiti riguarda un soggetto correlato in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e di trasmetterlo, per il tramite di Regulatory Affairs, alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione unitamente ai verbali recanti le delibere degli organi aziendali;

- predisporre il contenuto del documento informativo destinato al pubblico, quando previsto.
- fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per il tramite della Segreteria Affari Societari, un'informativa completa sull'attuazione delle delibere quadro.

Allegato 1: Soggetti rilevanti per l'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse

SOGGETTI		136 TUB (1)	SOGGETTI COLLEGATI (2)	PARTI CORRELATE CONSOB (3)	PARTI CORRELATE IAS 24	CUMULO INCARICHI	2391 (e 2475-ter per Srl) (4)	art 88 Direttiva UE
		PERIMETRO						
		.Banco BPM .Banca Aletti .Banca Akros .Banca Aletti Suisse	.Banco BPM .Banca Aletti .Banca Akros .Banca Aletti Suisse	.Banco BPM	.Banco BPM e società controllate del Gruppo	.Banco BPM .Banca Aletti .Banca Akros	.Banco BPM e società controllate del Gruppo	.Banco BPM .Banca Aletti .Banca Akros
Esponenti o dirigenti con responsabilità strategica	Componenti del Consiglio di Amministrazione (5)	X	X	X	X	X	X	X
	Condirettori Generali e Direttori Generali	X	X	X	X	X	X	X
	Componenti del Collegio Sindacale (6)	X	X	X	X	X	X	X
Personale	Dirigenti con responsabilità strategiche - Vertici operativi e direttivi (attualmente: Chief Lending Officer, Chief Innovation Officer, Responsabile Corporate & Investment Banking); Dirigente preposto alla redazione documenti contabili. Altri responsabili di strutture eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione			X	X			
	Dirigenti con responsabilità strategiche - Vertici funzioni di controllo: Responsabile funzione di conformità, Responsabile Audit, Responsabile Antiriciclaggio, Chief Risk Officer, Responsabile delle funzioni di gestione del Rischio			X	X			
	Personale più rilevante		X					
Società partecipate o partecipanti al capitale (connesse con il Gruppo)	Capogruppo							
	Società controllate (7) da una società del Gruppo e loro controllate		X	X (10)	X			
	Società sottoposte ad influenza notevole (8) da parte di una società del Gruppo e loro controllate							
	Soggetti in grado di nominare consiglieri di amministrazione (9)							
	Titolari di partecipazioni rilevanti in Banco BPM che comportano l'esercizio del controllo anche congiunto, dell'influenza notevole o che attribuiscono una quota del diritto di voto o del capitale almeno del 10% e relativi gruppi societari (società controllanti, controllate o sottoposte a controllo congiunto)			X	X			
	Società non del Gruppo titolari di partecipazioni superiori al 20 % dei diritti di voto in società non quotate e al 10% in società quotate del Gruppo Banco BPM diverse dal Banco BPM					X		
	Soggetti tenuti a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB e relative società controllanti o controllate (11)		X					
Familiari degli esponenti o dei dirigenti con responsabilità strategica	Coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, convivente more uxorio	X	X	X	X		X	X (12)
	Figli del soggetto, figli del coniuge, figli del convivente more uxorio		X	X	X		X	X (13)
	Personale a carico del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio ed ogni altro soggetto che possa influenzare (o essere influenzato da) l'esponente o il dirigente con responsabilità strategica nel rapporto con la società			X	X		X	
	Familiari conviventi	X					X	
	Sorelle e fratelli, nonni, nipoti in linea retta		X				X	
Familiari di soggetti in grado di nominare consiglieri della Capogruppo o di una controllata e soggetti tenuti a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. TUB	Genitori		X				X	X
	Coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, convivente more uxorio		X					
	Figli del soggetto, figli del coniuge, figli del convivente more uxorio		X					
	Sorelle e fratelli, nonni, nipoti in linea retta		X					
	Genitori		X					
Altri soggetti	Soggetto direttamente correlato ad un esponente, che agisce in nome e per conto dello stesso (per esempio, in forza di procura)	X					X	
	Controparte pluripersonale (14) e l'esponente è uno dei soggetti che la compongono	X					X	
Affini degli esponenti o dei dirigenti con responsabilità strategica (15)	Genitori, sorelle e fratelli, nonni e nipoti in linea retta del coniuge		X				X	
Società degli esponenti o dei dirigenti con responsabilità strategica	Società o impresa controllata da esponenti/dirigenti con responsabilità strategica	X	X	X	X		X	X
	Società o impresa nella quale l'esponente/dirigente con responsabilità strategica esercita influenza notevole, cioè detiene almeno il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto o il 10% per società quotate			X	X		X	X
	Società non quotata della quale l'esponente/dirigente con responsabilità strategica detiene dal 10% al 20% del capitale sociale o diritti di voto						X	X
	Studio professionale, Società semplice, Società in nome collettivo in cui è socio l'esponente, Società in accomandita in cui l'esponente è socio accomandatario indipendentemente dalla partecipazione detenuta	X (17)					X	
Società del personale più rilevante	Società o impresa controllata da personale più rilevante		X					
Società dei familiari degli esponenti o dei dirigenti con responsabilità strategica	Società o impresa controllata da familiare		X	X	X		X	X
	Società nella quale il familiare dell'esponente o dirigente con responsabilità strategica esercita influenza notevole (detiene il 20% dei diritti di voto o il 10% per società quotate)			X	X		X	X
	Società non quotata per la quale il familiare dell'esponente detiene dal 10% al 20% del capitale sociale o diritti di voto						X	X
Incarichi degli esponenti	Società nella quale l'esponente ha incarichi rilevanti (18)					X	X	X
	Società nella quale l'esponente ha altri incarichi dirigenziali						X	X
Incarichi dei familiari degli esponenti	Società nella quale il familiare dell'esponente ha incarichi rilevanti (18) o dirigenziali						X	X

Allegato 1: Soggetti rilevanti per l'applicazione della normativa sui conflitti d'interesse

SOGGETTI		136 TUB (1)	SOGGETTI COLLEGATI (2)	PARTI CORRELATE CONSOB (3)	PARTI CORRELATE IAS 24	CUMULO INCARICHI	2391 (e 2475-ter per Srl) (4)	art 88 Direttiva UE
		PERIMETRO						
		. Banco BPM . Banca Aletti . Banca Akros . Banca Aletti . Suisse	. Banco BPM . Banca Aletti . Banca Akros . Banca Aletti . Suisse	. Banco BPM	. Banco BPM e società controllate del Gruppo	. Banco BPM . Banca Aletti . Banca Akros	. Banco BPM e società controllate del Gruppo	. Banco BPM . Banca Aletti . Banca Akros
Fondi Pensione	Fondi pensioni per i dipendenti del Gruppo			X	X			
Note:								
(1) Il perimetro è individuato con riferimento a ciascuna banca								
(2) Il perimetro dei soggetti collegati da considerare è unico per il Gruppo bancario, ancorché siano individuati con riferimento a ciascuna banca o intermediario vigilato del Gruppo con patrimonio, per questi ultimi, superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato.								
(3) Il perimetro è riferito a Banco BPM in quanto società quotata. Gli iter istruttori e deliberativi sono posti in essere anche per le operazioni "per il tramite" poste in essere dalle società controllate								
(4) Le posizioni rilevanti ai sensi dell'art. 2391 (e 2475-ter) c.c. ricomprendono, in quanto applicabili, quelle rilevanti ai fini art. 136 TUB, Parti Correlate Consob/IAS24, Soggetti Collegati, Cumulo Incarichi e art. 88 Direttiva UE								
(5) Rilevano altresì i liquidatori e l'amministratore unico								
(6) Per i soggetti ex art 136 TUB si considerano anche i sindaci supplenti, negli altri casi solo gli effettivi								
(7) Ai sensi dell'articolo 23 TUB, il controllo è considerato, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile (sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), anche nei casi di contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento e i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.								
(8) Influenza notevole: il potere, anche in virtù di parti parasociali, di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati (tali società, ai fini Parti Correlate Consob, ancorché non annoverate nel perimetro delle parti correlate ai sensi di quanto previsto dallo IAS 24, paragrafo 9 (b) (vi), sono comprese per autoregolamentazione). In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "Operazioni di maggiore rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.								
(9) Ai fini della disciplina dei soggetti collegati rilevano anche le società o imprese controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo da soggetti in grado di nominare consiglieri della Capogruppo o di una controllata								
(10) Ai fini della disciplina parti correlate Consob rilevano anche le joint venture e le loro eventuali controllate								
(11) Art 19 TUB: " Sono soggette ad autorizzazione preventiva: a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa; c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b); d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute"								
(12) Per i soggetti che rientrano nella definizione art 88 Direttiva (UE) 2013/36 non rileva il convivente more uxorio								
(13) Per i soggetti che rientrano nella definizione art 88 Direttiva (UE) 2013/36 sono rilevanti solo i figli del soggetto								
(14) Per esempio nel caso di acquisto di un bene da comproprietari o conclusione di un contratto di credito con un'unica parte debitrice, composta da più persone								
(15) Le informazioni relative agli affini sono tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia; a tali soggetti non si applicano le disposizioni del Regolamento.								
(16) Interposizione reale di persona fisica o giuridica: conferimento di mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario (compreso il trust). Interposizione fittizia: simulazione soggettiva del contraente								
(17) Non costituiscono casi di obbligazione indiretta le operazioni con i seguenti soggetti: società o imprese non controllate da esponenti, ancorché questi rivestano in esse le cariche di amministratore o di sindaco, ovvero detengano una partecipazione di minoranza; società o imprese sottoposte all'influenza notevole (ma non al controllo) dell'esponente.								
(18) Sono rilevanti i seguenti incarichi: Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale, Condirettore Generale, Vicedirettore Generale, componente Comitato Esecutivo, Amministratore con deleghe operative, Amministratore senza deleghe, componente Collegio Sindacale e componente del Comitato controllo per la gestione.								

Allegato Limiti alle attività di rischio per operazioni con soggetti collegati

Verifica dei rischi nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati

I limiti quantitativi definiti dalla disciplina di vigilanza operano distintamente, sono espressi in termini percentuali rispetto al totale dei fondi propri a livello consolidato e individuale e sono differenziati per tipologia di soggetto correlato.

A livello consolidato la somma delle attività di rischio¹ di un medesimo insieme di soggetti collegati non può superare le seguenti soglie:

	Soggetto correlato finanziario e soggetti connessi	Soggetto correlato non finanziario e soggetti connessi
Esponenti aziendali	5%	5%
Azionista di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	7,50%	5%
Altri azionisti, diversi dal precedente, in grado, da soli, di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali	10%	7,50%
Altri casi	20%	15%

A livello individuale, nel rispetto dei limiti consolidati, la banca può assumere rischi nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati entro il limite del 20% dei fondi propri individuali.

Al fine di evitare il superamento del limite prudenziale è prevista una soglia di alert gestionale di elevato utilizzo pari al 18% per le controparti finanziarie. Inoltre, per le prime tre è previsto un monitoraggio mensile del rispetto della soglia per tenere conto della volatilità dei mercati che potenzialmente impattano sul capitale del Gruppo.

Verifica dei rischi nei confronti della totalità dei soggetti collegati

A presidio del contenimento dell'assunzione di rischi nei confronti di soggetti collegati, sono definiti i seguenti limiti riferiti all'esposizione complessiva verso la totalità dei soggetti collegati in rapporto al patrimonio di vigilanza del Gruppo e delle singole banche.

	Livelli di propensione al rischio cumulati sulle esposizioni a soggetti collegati
Gruppo Banco BPM	55%
Banco BPM S.p.A.	60%
Banca Akros S.p.A.	40%
Banca Aletti & C. S.p.A.	10%

¹ Non sono considerati i rischi connessi a operazioni tra società del Gruppo bancario di vigilanza e verso le partecipazioni assicurative in cui vi è un investimento significativo successivamente all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione (rif. Circolare 285, parte terza, capitolo 11, sezione 2.2). Sono invece incluse, per il rispetto dei limiti, anche le operazioni di importo esiguo e le operazioni parzialmente esentate dall'iter aggravato.